

Comune di Almenno San Salvatore

Provincia di Bergamo

Regolamento per la concessione di benefici economici e del patrocinio comunale

(art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	3
Articolo 3 – Benefici	4
Articolo 4 – Beneficiari	4
Articolo 5 - Criteri	5
Articolo 6 – Beneficio ordinario	5
Articolo 7 – Beneficio straordinario	5
Articolo 8 – Erogazione e rendicontazione	6
Articolo 9 – Benefici eccezionali	7
Articolo 10 – Altri benefici economici	7
Articolo 11 – Patrocinio gratuito o oneroso	7
Articolo 12 – Trasparenza	8
Articolo 13 – Entrata in vigore e pubblicità	8

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati e del patrocinio comunale, oneroso o gratuito, a soggetti pubblici e privati.
- 2. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
- 3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
- 4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

- 1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici e/o concedere il patrocinio, oneroso o gratuito, del Comune per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:
 - a. culturali, turistiche, celebrative;
 - b. educative e formative;
 - c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - d. socio-assistenziali, socio sanitarie;
 - e. di promozione della salute;
 - f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - g. a carattere sportivo e ricreativo;
 - h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
 - i. di protezione civile;
 - j. di promozione dello sviluppo economico.
 - k. Ulteriori iniziative ritenute meritorie dall'amministrazione.
- 2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche, per le medesime finalità di cui all'elenco precedente.
- 3. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di

partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;

- ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
- ai contributi economici a famiglie e persone indigenti e/o bisognose finalizzati all'integrazione delle rette di servizi ed interventi in ambito sociale o all'integrazione del reddito, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali o da altri regolamenti comunali.

Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 3 - Benefici

- 1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. contributi "economico finanziari", in denaro;
 - altri benefici economici o contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
 - c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio gratuito è privo di beneficio economico.
- 2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti;
 - b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, ritenuti di particolare rilievo:
 - c. eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 4 - Beneficiari

- 1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, libere forme associative, comitati, sia pubblici che privati, ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative. I richiedenti devono avere una sede ed operare nel territorio comunale, salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Giunta Comunale.
- 3. Possono ottenere i benefici economici anche persone fisiche, per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni o iniziative di cui all'Articolo 2.
- 2. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici o organizzazioni sindacali, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l'amministrazione.

Articolo 5 - Criteri

- 1. Il sostegno di cui all'art. 3 viene concesso dalla Giunta Comunale con propria deliberazione nella quale viene indicato l'ammontare del contributo o la tipologia di beneficio economico concesso. I benefici economici e il patrocinio non sono alternativi tra loro e possono essere accordati contestualmente.
- 2. Per la concessione la Giunta Comunale valuta i seguenti requisiti:
 - a. interesse pubblico dell'attività;
 - b. qualità dell'iniziativa programmata;
 - c. presenza del coinvolgimento fra più associazioni, soggetti, Enti;
 - d. gratuità o meno delle attività programmate e mancanza dello scopo di lucro;
 - e. sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici o privati;
 - f. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione.
 - g. riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche: iscrizione o meno nei registri istituzionali della categoria.

Articolo 6 - Beneficio ordinario

- 1. Gli organismi interessati ad un contributo economico a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti devono inoltrare domanda. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio richiesto;
 - d) elenco delle attività programmate per l'anno o periodo per il quale si richiede il sostegno economico del Comune e relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune. In caso di singoli eventi/iniziative specificare luoghi, date, orari e durata di svolgimento.
 - e) relazione illustrativa delle attività che contenga ed evidenzi gli elementi necessari alla valutazione di cui all'Art.5, comma 2;
 - f) copia dell'ultimo Bilancio consuntivo approvato
 - g) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo
 - h) dichiarazione di eventuale di esenzione della ritenuta ex art. 28, DPR 600/1973
- 2. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

Articolo 7 – Beneficio straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario, con congruo anticipo rispetto alla

- data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima.
- 2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.
- 3. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 8 – Erogazione e rendicontazione

- 1. Di norma, l'erogazione de benefici economici ordinari avviene entro 30 giorni dalla delibera di accoglimento della domanda.
- 2. L'erogazione dei benefici economici straordinari avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto delle spese, che deve pervenire entro 3 mesi dalla conclusione dell'iniziativa. Nel provvedimento di assegnazione, la Giunta Comunale può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.
- 3. La rendicontazione dovrà contenere:
 - a) relazione illustrativa dello svolgimento e dell'esito dell'attività o iniziativa attuata;
 - b) bilancio consuntivo analitico con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa. Il comune si riserva la facoltà di richiedere copia di tutti i documenti, validi a norma di legge, comprovanti le spese sostenute, che dovranno essere, pertanto conservate dal richiedente Per eventuali spese non documentabili potrà essere ammessa dichiarazione del legale rappresentante;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.
 - Ai fini dell'erogazione dei contributi non sono considerate le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo a favore dei propri soci o aderenti o di personale volontario.
- 4. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
- 5. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o siano stati realizzati in modo difforme a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
- 6. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la concessione e di procedere a richiesta risarcitoria a propria tutela, qualora si riscontrino fatti o situazioni inerenti alla manifestazione che possano ledere l'immagine del Comune.
- 7. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
- 8. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Almenno San Salvatore".

Articolo 9 - Benefici eccezionali

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

Articolo 10 – Altri benefici economici

- 1. Sono considerati altri benefici economici o contributi "materiali" quelli per i quali l'Amministrazione non provvede a erogazione di denaro. Il valore economico del beneficio non è computato nell'ambito della somma a tal scopo prevista nel bilancio comunale.
- 2. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti comunali specifici o di settore.
- 3. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
- 4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
- 5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
- 6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
- 7. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni o strutture, il Comune può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione, dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Articolo 11 – Patrocinio gratuito o oneroso

- Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
- 2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.

- 3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco, o dall'Assessore di riferimento, con propria comunicazione.
- 4. Eventuali richieste di partecipazione finanziaria, tramite il riconoscimento di contributi economici per le iniziative patrocinate, per cui si configura pertanto il patrocinio oneroso, saranno vagliate dalla Giunta comunale.

Articolo 12 – Trasparenza

- 1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
- 2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.
- 3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 06/09/2001 e s.m.i.
- 3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché nella raccolta dei regolamenti.